

III — *Il «caso Nino Miceli»*

Il Comitato ha ascoltato anche il signor Nino Miceli, commerciante di Gela che, dopo aver subito vari atti intimidatori, ha offerto una straordinaria collaborazione all'autorità giudiziaria, consentendo la condanna dei responsabili di atti estorsivi a un totale che supera i 400 anni di carcere, con una deposizione che al dibattimento di primo grado ha avuto la durata di ben sei udienze.

Anche per Miceli, il suo eccezionale impegno civile ha trovato una immediata frustrazione nella considerazione che lo stesso ha avuto all'interno del Servizio, in quanto è stato assimilato ai cosiddetti «pentiti». Nel corso dell'audizione, egli ha significativamente richiamato il primo articolo del codice di comportamento che è necessario sottoscrivere per essere ammessi al programma di protezione. In esso è scritto che il testimone *«si impegna a non commettere reati»*: questa frase ha il sapore della beffa, se non dell'umiliazione, se proposta alla sottoscrizione di un cittadino esemplare — quale è Miceli —, che per affermare la propria libertà di uomo e di imprenditore ha sacrificato una rilevante situazione economica e patrimoniale. Né sono mancati spiacevoli episodi di mortificazione da parte di soggetti preposti alla protezione del commerciante, che lo stesso ha ricostruito ai commissari dell'antimafia. Basta ricordare, a mò di esempio, che in occasione del ricovero ospedaliero dell'anziano padre, Miceli, che era tornato nella sua città dalla località segreta nella quale dimorava, venne convocato da un ufficiale dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento: *«Portai mio padre a casa, mi resi conto che era ancora vivo e poi andai dal capitano il cui unico problema era quello di dirmi che io ero in estremo pericolo e dovevo andare via. Io non ero andato ad Agrigento per fare i bagni ma perché mio padre stava male. Se era vero che c'era un pericolo, poteva sacrificare qualche uomo in più. Mio padre ha messo subito tutti d'accordo perché appena sono rientrato non è passata mezz'ora che è morto»*. Un altro episodio riferito da Miceli avvenne alla vigilia dell'anniversario dell'uccisione di Libero Grassi, quando, rientrato in una caserma di Palermo dove avrebbe alloggiato quella notte, l'uomo di scorta provava a chiuderlo a chiave dall'esterno temendo che lo stesso potesse fuggire: *«Fino a prova contraria io mi sono sempre chiuso dall'interno e non certo dall'esterno. La persona in questione, tornato dopo un quarto d'ora, mi consegnò la chiave. Cosa avevo fatto di male per subire un simile trattamento?»*.

Il «caso Miceli» è interessante, perché rappresenta la condizione di chi, nonostante tutto, ha riscontrato un esito non drammatico del programma, a differenza di quello degli altri due testimoni: da più di un anno è uscito dai meccanismi di protezione con le nuove generalità e, nel complesso, il suo reinserimento sociale può ritenersi avvenuto. Miceli era un affermato imprenditore di Gela la cui attività (era concessionario della casa automobilistica Lancia) ha conosciuto una significativa fase di crescita fino all'inizio della collaborazione. L'azienda era giunta a un fatturato di quattro miliardi e mezzo nel 1992 e all'assunzione di dieci dipendenti; Miceli possedeva due appartamenti a Gela, un terreno

a Niscemi, un terreno di oltre 8000 mq. per la nuova sede della concessionaria e un ulteriore terreno lottizzato di 600 mq.; il commerciante e la sua famiglia potevano mantenere un tenore di vita più che dignitoso grazie al consistente reddito frutto di un lavoro faticoso. L'aver testimoniato contro associazioni di tipo mafioso operanti a Gela ha determinato la perdita dell'intero patrimonio e, soprattutto, della sua attività: pende presso il Tribunale competente una istanza di fallimento. La coraggiosa scelta di collaborare ha avuto, quindi, un costo notevolissimo non solo quanto alle abitudini, alle amicizie, e agli affetti, ma anche sotto il profilo economico: il danno non ha avuto alcun risarcimento da parte dello Stato.

Giova ricordare, a tal fine, che Miceli non ha potuto fruire delle somme stanziate dalla legislazione antiracket con il Fondo di solidarietà, in quanto secondo l'attuale normativa l'elargizione è finalizzata al ripristino dell'attività nel luogo dove essa si svolgeva precedentemente: questa condizione è in netto contrasto con l'esigenza di sicurezza che ha spinto le istituzioni ad ammettere Miceli al programma di protezione. Ci si augura, in proposito, che la nuova disciplina antiracket, che rimedia a queste e ad altre anomalie del Fondo, sia approvata definitivamente e in modo rapido dal Senato, dopo che è stato varata in sede legislativa dalla Commissione Giustizia della Camera.

È stato per iniziativa del commerciante che dall'avvio del programma si è posto il problema di come favorirne nei tempi più brevi l'uscita, con il contestuale reinserimento sociale. D'accordo con l'allora direttore del Servizio, Miceli ha individuato una possibile attività in un determinato luogo, che offrisse garanzie sotto il profilo della sicurezza. Il progetto è stato valutato positivamente anche rispetto alle finalità di mimetizzazione sociale, e per la sua realizzazione la Commissione ha predisposto un apposito finanziamento. Oggi Miceli ha una nuova attività imprenditoriale, che gli consente di vivere autonomamente rispetto ai benefici assistenziali del programma, e che gli ha consentito di recuperare una sua specifica professionalità. Tuttavia il suo attuale tenore di vita è assai lontano da quello antecedente alla collaborazione: quest'ultima non ha avuto le ripercussioni drammatiche incontrate dai protagonisti degli altri «caso», ma comunque ha inciso pesantemente sul reddito di Miceli.

4. L'audizione dei responsabili del Servizio

Il Comitato ha ritenuto necessario ascoltare i responsabili istituzionali del Servizio Centrale di Protezione: l'onorevole Giannicola Sinisi, sottosegretario di Stato per l'Interno e il dottor Francesco Cirillo, direttore del Servizio. L'onorevole Sinisi ha rappresentato l'importanza del disegno di legge sui collaboratori di giustizia presentato dal Governo, segnalando come esso provveda a differenziare il trattamento tra i collaboratori di giustizia ed i testimoni. Il rappresentante del Governo ha, inoltre, valutato positivamente la proposta di istituire all'interno del servizio una specifica sezione per i testimoni; e infatti, il ministro dell'In-

terno ha comunicato di avere emanato una direttiva perché ciò avvenga prima ancora dell'approvazione della nuova legge.

Sui problemi specifici emersi nel corso dell'audizione del signor Mario Nero, il Sottosegretario ha confermato — come era già stato comunicato nella missiva inviata in precedenza dal Servizio, cui si è fatto cenno — che la decisione di revoca del programma era legata alla violazione degli obblighi assunti e allo stato dei procedimenti penali in cui era stata resa la deposizione. In particolare, l'onorevole Sinisi ribadiva l'avvenuta consumazione di alcuni reati da parte di Nero, il disvelamento della propria identità al personale ospedaliero in occasione di un ricovero, l'intento suicida, la lite con la moglie. Comportamenti tutti che, ad avviso del rappresentante del Governo, impedivano una efficace strategia di tutela della sicurezza: *«senza la collaborazione dell'interessato — sono sue parole — non è possibile nessuna tutela»*.

All'obiezione che i reati ipotizzati sono stati commessi in epoca anteriore alla sottoscrizione del programma di protezione, quando Nero era sottoposto alle misure urgenti, il Sottosegretario ha richiamato la necessità di *«un giudizio globale»*; ma tale metro di misura avrebbe ben potuto valere anche in epoca successiva al 1994. All'altra obiezione, che certi comportamenti hanno avuto causa proprio nelle disfunzioni del Servizio centrale, che cioè la disperazione era stata causata dall'inefficienza del Servizio, il Sottosegretario, pur negando tale situazione, ha sottolineato l'opportunità di far svolgere all'interno del programma di protezione un'adeguata assistenza psicologica e pedagogica per affrontare situazioni di esasperazione, derivanti dalla condizione di chi vive un'esperienza così traumatica; e in proposito ha preannunciato la costituzione di un nucleo di assistenti sociali. È superfluo sottolineare da parte della Commissione che i problemi prima evidenziati sono la diretta conseguenza di una serie di disservizi e di negligenze, la cui soluzione non può certamente coincidere con la frequentazione di qualche assistente sociale, ammesso che esistano professionalità in grado di affrontare le drammatiche situazioni sopra descritte.

Quanto invece all'opportunità di sostenere i testimoni nella gestione dei propri beni e di favorire il loro reinserimento sociale in altra zona del territorio nazionale, il Sottosegretario ha riferito che in qualche caso è stata garantita ai testimoni una consulenza e una assistenza finalizzata alla gestione patrimoniale dei beni e degli interessi economici, e per evitare di perdere il patrimonio. È, del resto, interesse dello Stato incentivare il reinserimento del testimone, non solo perché ciò produce un risparmio in termini di denaro e di risorse umane, ma anche perché costituisce un oggettivo incoraggiamento per gli altri. Non è possibile pensare che l'attività di tutela e di assistenza posta in essere dallo Stato si esaurisca nelle misure di sicurezza: persone oneste che hanno adempiuto a un dovere civico sono costrette a vivere per un lungo periodo in una località segreta; poiché il tempo dell'assistenza non può essere infinito, devono essere aiutati a tornare a una normale vita sociale. Non risponde a questa impostazione una rigida separazione tra sicurezza e reinserimento.